

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**  
n. **30**

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COZZOLINO, BENEDETTI, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, D'INCÀ, DA VILLA, FANTINATI, MUCCI, ROSTELLATO, SPESSOTTO, TURCO, AGOSTINELLI, ALBERTI, BALDASSARRE, MASSIMILIANO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CASO, CASTELLI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, CORDA, CRIPPA, D'AMBROSIO, DADONE, DALL'OSSO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, MANLIO DI STEFANO, FERRARESI, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MICILLO, PESCO, PINNA, RIZZETTO, SPADONI, TONINELLI, VACCA, VIGNAROLI, ZOLEZZI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sulla realizzazione del sistema MOSE a Venezia

*Presentata il 24 giugno 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I 35 arresti effettuati nella mattina del 4 giugno 2014 su disposizione dalla procura della Repubblica di Venezia, nell'ambito di un'inchiesta relativa alla gestione degli appalti del

sistema MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico), hanno suscitato enorme scalpore nell'opinione pubblica nazionale. Tra le persone arrestate e tra i circa cento indagati figurano, infatti, politici, im-

ditori, magistrati, funzionari pubblici ed esponenti del Corpo della guardia di finanza. Le eventuali responsabilità penali dovranno essere, ovviamente, accertate nelle sedi opportune dalla magistratura e per tutti gli indagati vale il principio della presunzione di innocenza.

Quello che, però, emerge come un dato oggettivo dall'inchiesta in corso è un sistema assolutamente atipico che per molti anni ha visto procedere alla realizzazione di una grande opera infrastrutturale interamente finanziata con risorse economiche pubbliche e in totale assenza di concorrenza e di trasparenza. Un sistema favorito, e probabilmente incentivato, da una serie di normative speciali, emergenziali e derogatorie della legislazione ordinaria che si sono stratificate nel corso degli anni a partire dalla legge n. 171 del 1973.

La presente proposta di inchiesta parlamentare non ha come fine quello di istituire processi sommari di natura politica nei confronti di singole persone, ma quello di fare finalmente luce sulla gestione della realizzazione di un'opera, come il MOSE, che oltre a protrarsi da moltissimi anni ha visto lievitare continuamente i costi previsti per la realizzazione stessa.

Il compito che l'istituenda Commissione parlamentare di inchiesta vuole perseguire è quello di appurare se tutti i controlli previsti dalla normativa vigente siano stati effettivamente posti in essere per verificare la regolarità delle procedure e la congruità dei costi coperti interamente con denaro pubblico affidato a un soggetto privato quale il Consorzio Venezia nuova.

La Commissione dovrà altresì appurare se il sistema di paratoie mobili, denominato MOSE, sia effettivamente in grado di tutelare la città di Venezia e la laguna dal fenomeno delle maree, anche alla luce delle critiche che nel corso degli anni sono state avanzate da parte di esperti nazionali e internazionali alla validità dell'opera in corso di realizzazione.

Il primo progetto per la conservazione dell'equilibrio idraulico della laguna e la difesa di Venezia dalle acque alte, definito

comunemente « progettone », risale al 1981. Dal 1988 al 1992 sono state eseguite sperimentazioni sul prototipo di una paratoia Modulo Sperimentale Elettromeccanico, da cui l'acronimo MOSE. Nel 1989, è stata effettuata la stesura del progetto preliminare di massima delle opere mobili, ultimato nel 1992, in seguito, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Nel 2002 è stato presentato il progetto definitivo e il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha approvato il primo finanziamento dell'opera per un importo di 450 milioni di euro. Nel 2003 è stato aperto il cantiere del MOSE. Nonostante l'opera sia stata inserita all'interno della cosiddetta legge obiettivo sulle grandi opere (legge n. 443 del 2001), ad oggi non è ancora conclusa e la fine dei lavori è attualmente prevista per l'anno 2016.

I costi del MOSE nel corso degli anni sono costantemente aumentati. Dal miliardo e mezzo di euro preventivato ad inizio lavori il costo totale dell'opera ammonta oggi a circa 5 miliardi e mezzo di euro, cifra che, con tutta probabilità, è destinata a crescere ancora.

Alla luce di un *iter* tanto travagliato, che dalla prima progettazione ha visto trascorrere un periodo temporale più che ventennale, a fronte di un incontrollato aumento dei costi e a fronte di certificazioni e relazioni assenti o negative, quali il parere negativo della commissione VIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel 1998, o il rapporto della Corte dei conti del 2008 in cui si definiva l'opera non risolutiva per la salvaguardia della città lagunare e si avanzavano dubbi nei riguardi della funzionalità dell'opera, un'inchiesta parlamentare si impone a tutela della doverosa trasparenza che sempre deve essere assicurata in merito al corretto ed efficace uso di risorse pubbliche, in particolare quando tali risorse sono ingenti. Un'inchiesta parlamentare si impone a tutela di una città, come quella di Venezia, unica al mondo e patrimonio non solo italiano ma dell'intera umanità. Un'inchiesta parlamentare si impone per dare una risposta ai tanti movimenti ambientalisti e di cittadini che negli

anni si sono autonomamente costituiti per protestare contro un'opera, come il MOSE. Un'inchiesta parlamentare si impone per dimostrare nei fatti che l'attuale classe politica, e in particolare gli attuali componenti della Camera dei deputati, vogliono marcare una netta inversione di tendenza in materia di trasparenza degli appalti, lotta alla corruzione, tutela della concorrenza ed efficiente gestione delle risorse pubbliche rispetto agli anni precedenti.

L'articolo 1 della presente proposta di inchiesta parlamentare dispone l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, ne stabilisce la durata in ventiquattro mesi decorrenti dalla sua costituzione, e individua l'oggetto dell'inchiesta.

L'articolo 2 dispone che la Commissione sia composta da venti deputati nominati

dal Presidente della Camera, stabilisce le procedure per l'elezione dell'ufficio di presidenza della Commissione e prevede la presentazione di una relazione finale al termine dei lavori ed eventuali relazioni di minoranza.

L'articolo 3 individua i poteri e i limiti della Commissione, in particolare equiparando il potere di indagine della Commissione al potere dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 4 impone l'obbligo del segreto ai componenti della Commissione, al personale e ai collaboratori addetti alla stessa, in merito agli atti sui quali la stessa Commissione ha deciso di apporre il segreto funzionale.

L'articolo 5, infine, detta norme sull'organizzazione interna della Commissione e individua le spese per il suo funzionamento nel limite massimo di 30.000 euro annui.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

## ART. 1.

*(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta).*

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita, per la durata di ventiquattro mesi che decorrono dal giorno della sua costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla realizzazione del sistema MOSE (MODulo Sperimentale Elettromeccanico) per la difesa della città di Venezia e della laguna dal fenomeno delle acque alte, di seguito denominata « Commissione ».

2. In particolare, la Commissione verifica:

a) il sistema di finanziamento, di affidamento e di gestione della progettazione e degli appalti, la congruità dei costi dell'opera e i controlli effettuati dalle autorità preposte a partire dall'istituzione del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

b) la validità dei progetti, l'effettiva funzionalità dell'opera e il rispetto delle disposizioni relative alla legislazione speciale per la tutela di Venezia.

## ART. 2.

*(Composizione della Commissione).*

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, garantendo comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o cessazione dalla carica ovvero qua-

lora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più giovane di età.

5. Ai componenti dell'ufficio di presidenza non è corrisposta alcuna indennità di carica. Per le esigenze connesse all'ufficio di segreteria, il presidente della Commissione si avvale esclusivamente del personale dipendente della Camera dei deputati.

6. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati sul risultato dell'inchiesta. È ammessa la presentazione di eventuali relazioni di minoranza.

### ART. 3.

*(Poteri e limiti della Commissione).*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione può chiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi prodotti, detenuti o comunque acqui-

siti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.

4. La Commissione può chiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 3 e 4 sono coperti da segreto, nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

#### ART. 4.

##### *(Obbligo del segreto).*

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione ha sottoposto al segreto funzionale.

## ART. 5.

*(Organizzazione interna).*

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritiene opportuno.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

€ 1,00



\*170220003290\*